

SCHEMA DI CONVENZIONE

**PER LA FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI E
SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO
SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE E PER L'AZIENDA
USL VALLE D'AOSTA. (gara n. 38-2019). N. SIMOG [7504322].**

LOTTO 2 – CIG [79936844B7]

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00=i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Consigliere Delegato Luciano PONZETTI (nel seguito per brevità anche “*S.C.R. – Piemonte S.p.A.*”)

E

NUOVA FARMEC S.r.l., con sede legale in Pescantina (VR) Via W. Flemming 7 CAP 37026 Fraz. Settimo, capitale sociale Euro 128.000,00 =i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di VERONA, Numero REA VR - 190219 Partita IVA 01737830230, in persona di Vincent Roger Paul BELLETTE in qualità di Amministratore Delegato,
(nel seguito per brevità anche “*Fornitore*”)

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ha istituito nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Con Deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 SCR – Piemonte S.p.A. è stata iscritta nell'elenco dei Soggetti Aggregatori;

c) con D.G.R. n. 43-3398 del 30 maggio 2016 la Giunta Regionale ha affidato a S.C.R. Piemonte S.p.A. l'incarico di procedere all'approvvigionamento centralizzato di antisettici e disinfettanti da destinarsi alle Aziende del Servizio Sanitario regionale di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i.;IN.VA S.p.A., centrale di committenza della Regione Valle d'Aosta, ha comunicato l'intenzione dell'Azienda USL Valle d'Aosta di aderire alla Convenzione avente ad oggetto la fornitura di antisettici - disinfettanti e servizi connessi indicando i propri fabbisogni;

d) S.C.R. Piemonte S.p.A., con disposizione del Consigliere Delgato n. 286 del 27 agosto 2019, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha indetto una procedura aperta, suddivisa in **5 lotti** funzionali per la stipula di una Convenzione per la fornitura di antisettici, disinfettanti e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta (lotti deserti/non aggiudicati nella gara n. 71-2018) per un valore complessivo

dell'appalto (comprese opzioni) pari ad € 1.060.783,2010 Iva esclusa, oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00 (zero), con la previsione dell'aggiudicazione, per ciascun lotto, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. trattandosi di forniture standardizzate;

e) con provvedimento n. **60 del 27 febbraio 2020**, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha aggiudicato il **Lotto 2** al **Fornitore** come sopra in epigrafe;

f) il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro **€ 4.115,50**, (ridotto del 50% ex art.93 comma 7 del D.Lgs 50/2016) diprestata mediante Garanzia fidejussoria n. **2020/50/2553136**, rilasciata dalla **Società Reale Mutua di Assicurazioni 122 Ag. CARMAGNOLA** a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dei successivi Ordinativi di Fornitura nonché la polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile;

g) il Fornitore aggiudicatario ha attivato il servizio di supporto e assistenza secondo quanto disposto in Capitolato Tecnico ed ha comunicato il numero telefonico, il numero di fax e l'indirizzo e-mail dedicati;

h) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R. Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le

condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e

domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: il Codice Etico di comportamento e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 di S.C.R. Piemonte S.p.A., il Capitolato Tecnico e relativi allegati, la Documentazione Tecnica e l'Offerta Economica presentate in gara dal Fornitore relative al Lotto/i di aggiudicazione, la cauzione definitiva e la polizza assicurativa richiamate in premessa.

ART. 2 – OGGETTO

1. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti degli Enti a fornire il/i prodotto/i oggetto del presente atto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del **quantitativo massimo** di aggiudicazione (previsto per ciascun Lotto) di:

[□ Lotto 2: per un importo complessivo \(36 mesi\) di € 82.309,50 iva](#)

[esclusa](#)

[come da prospetto riepilogativo di affidamento Allegato alla presente Convenzione.](#)

Unitamente alla fornitura dei Prodotti, il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi di cui al Capitolato Tecnico, in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali: formazione (se richiesta dall'Azienda Sanitaria), trasporto e consegna, servizio di supporto e assistenza alla fornitura.

2. Il quantitativo massimo per lotto di cui al precedente comma 1 esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del Prodotto oggetto di Convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.

3. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivi della fornitura dei prodotti oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura.

4. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo, fino a concorrenza di un quinto dell'importo

massimo di Convenzione ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Atto e nel Capitolato Tecnico e relativi allegati. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il Fornitore sono regolati dal presente Atto, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi di Fornitura che ciascuna Amministrazione interessata dovrà inviare al Fornitore aggiudicatario per fruire delle prestazioni di cui alla presente Convenzione.

6. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A. all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

7. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

ART. 3 – DURATA

1. La presente Convenzione ha una durata di **36 (trentasei) mesi** a decorrere dalla data di sottoscrizione.

2. Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine contrattuale non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, la Convenzione potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A.

3. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva altresì di prorogare la Convenzione in essere, per il tempo necessario alla stipula di una nuova Convenzione a seguito dell'espletamento di una nuova procedura. Tale proroga "tecnica", in ogni caso, non potrà essere disposta per un periodo superiore ai sei mesi.

4. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto per ciascun Lotto, anche eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 106, c.12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. Nel periodo di tempo di validità della Convenzione (ovvero dalla data di sottoscrizione alla data di scadenza), le Amministrazioni potranno emettere gli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del prodotto ed i servizi connessi di cui al Capitolato Tecnico per tutta la durata della Convenzione.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Per dare esecuzione alla fornitura le Amministrazioni devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura nel quale sono specificati: (i) CIG derivato; (ii) tipologia e quantità di prodotti richiesti; (iii) importo della

fornitura; (ii) i luoghi di consegna; (iii) gli estremi per la fatturazione (iiii);

l'indicazione del Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.). Gli Ordinatori di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione, dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo fax o tramite posta elettronica o tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinatorio il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività/prestazioni stabilite nel Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali.

ART. 5 – VERIFICHE

5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.

5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO

Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da esse incaricati, hanno la facoltà di effettuare in corso di fornitura verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative dei prodotti consegnati con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica del Fornitore.

ART. 6 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

a) rispettare il Codice Etico di Comportamento ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 231/01 di S.C.R. Piemonte;

b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo delle Convenzioni;

c) fornire i prodotti oggetto di Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;

d) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;

e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;

f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente art. 4 sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione

Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;

g) eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente nel rispetto di quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di Fornitura, fermo restando che forniture e servizi connessi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti; salvo diverso accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione, resta comunque inteso che il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi;

h) non dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura se proveniente da un soggetto non legittimato ad emettere detto atto, ovvero abbia ricevuto Ordinativi oltre la concorrenza del quantitativo della fornitura, informando tempestivamente l'Amministrazione ordinante e S.C.R. Piemonte S.p.A.;

i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura;

j) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate nel Capitolato Tecnico;

k) consentire a S.C.R. Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e

anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

l) manlevare e tenere indenne S.C.R. Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

m) effettuare le comunicazioni di cui ai paragrafi 7.2-7.3-7.4 del Capitolato Tecnico, secondo le modalità ivi previste.

ART. 7 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA

1. Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato a cura, rischio e spese del Fornitore all'indirizzo e negli specifici orari indicati dall'Azienda Sanitaria richiedente nei singoli Ordinativi di Fornitura, con le modalità e tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 5.4 e 6.2.

2. Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di Fornitura.

3. In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato in materia di resi di cui al Capitolato Tecnico.

ART. 8 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Amministrazione Contraente al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà

determinato sulla base del prezzo unitario del/i prodotto/i (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato dal Fornitore nell'Offerta economica e riportato nel prospetto riepilogativo di affidamento allegato alla presente Convenzione quale parte integrante e sostanziale.

2. Il prezzo indicato rappresenta il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione. Oneri per la sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso pari a € 0 zero.

3. Il predetto corrispettivo è dovuto e si riferisce alla fornitura eseguita a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.

4. Il predetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

5. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà corrisposto dietro presentazione di regolari fatture in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Le Amministrazioni non potranno

procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3/4/2013, n. 55.

6. La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire successivamente alla data di consegna del Prodotto.

7. Ciascuna fattura dovrà riportare il dettaglio di ogni consegna effettuata con

l'indicazione rispettivamente dei corrispettivi unitari e totali, nonché essere corredata dai documenti di trasporto/consegna controfirmati da coloro che hanno provveduto al ritiro del Prodotto.

8. Trattandosi di Convenzione avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che forniscono **assistenza sanitaria**, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi dovranno essere corrisposti a **60 (sessanta) giorni** decorrenti **dall'esito positivo della verifica di conformità** (art. 113-bis del Codice).

9. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; in particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A.

10. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:

[UNICREDIT SPA L.go Anzani Roma](#)

[IBAN: IT92Y0200805364000003702350](#)

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi

sono:

[Vincent Roger Paul BELLETTE - codice fiscale BLLVCN72H08Z110G](#)

11. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei prodotti trasmesse dagli Enti (paragrafo 7.1.1 del Capitolato Tecnico) interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a quanto richiesto dagli Enti.

12. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende Sanitarie pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.

13. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

14. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 8 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

ART. 9 – PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni

in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto previsto al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore la penale di cui al richiamato paragrafo 9 lett. a) del Capitolato Tecnico sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

3. In caso di mancata disponibilità del servizio di supporto ed assistenza, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 2 (due) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.- Piemonte S.p.A. una penale pari a Euro 100,00 per ogni giorno di mancata operatività superiore al tempo massimo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna della reportistica di cui al par. 8 del Capitolato Tecnico e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, sarà facoltà di S.C.R. applicare una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno

solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Sarà considerato ritardo anche il caso di invio di reportistica con contenuto difforme da quello richiesto e/o con palesi o gravi errori di compilazione, tali da comportare l'impossibilità per SCR di conoscere nei tempi prestabiliti il reale andamento della Convenzione.

5. Ferma restando l'applicazione della penale, le Amministrazioni Contraenti, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, hanno facoltà di commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente.

Qualora l'Amministrazione Contraente procede con l'esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta dal Fornitore inadempiente sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato.

ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al paragrafo 9 a) b) c) Capitolato Tecnico dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla **singola Amministrazione** Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. Piemonte S.p.A.

Il Fornitore potrà trasmettere le proprie controdeduzioni scritte all'Amministrazione entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

2. Qualora le contro deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Amministrazione a giustificare

l'inadempienza contestata, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al paragrafo **9 penultimo e ultimo comma** del Capitolato Tecnico (mancata disponibilità del servizio di supporto/assistenza - ritardo rispetto ai termini stabiliti per la produzione della reportistica) dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto **da S.C.R. Piemonte S.p.A.** In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.- Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

5. Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. Piemonte nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio di S.C.R. Piemonte a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le relative penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

7. **Ciascuna singola Amministrazione** potrà applicare al Fornitore le penali di propria competenza sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel Capitolato Tecnico e nel presente

atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. **S.C.R. Piemonte S.p.A.** potrà applicare al Fornitore le penali di propria competenza sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10% S.C.R. Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle eventuali penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 11 - GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA

Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera f) delle premesse. In merito allo svincolo della cauzione definitiva si applica quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

2. La cauzione prestata prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta di S.C.R. Piemonte.

Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai

sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.

3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;

pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 10, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione definitiva anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli Ordinativi di Fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

8. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio, manlevando S.C.R.-Piemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità per danni a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, anche se eseguite da parte di terzi soggetti; il Fornitore ha presentato una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per tutta la durata della Convenzione ferma restando l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C., nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:

- a) applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo contrattuale;
- b) frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- c) cessione di tutto o parte del Contratto;
- d) subappalto non autorizzato;
- e) ingiustificata sospensione della fornitura;
- f) fallimento o altre procedure concorsuali;
- g) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- i) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;
- j) nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- k) mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura;
- l) nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- m) in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

2. Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per

assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

3. In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, S.C.R. - Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata per lo specifico lotto rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. - Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

6. Nel caso di risoluzione S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 13 - SUBAPPALTO

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n.50/2016.

**ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO –
REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'Ordinativo di Fornitura.

3. La **cessione del credito** è regolata dalle disposizioni di cui alla Legge 21/2/1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie (art. 106 comma 13 D.Lgs. 50/2016).

4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 15 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi

o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti

una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati,

il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni

Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i

danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime

Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.A.

3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente

il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso

di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni

Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare

al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma

precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di

S.C.R. - Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al

risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata,

hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di

Fornitura e la Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando

e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i

servizi erogati.

ART. 16 - REFERENTI DELLA FORNITURA

1. Per l'esecuzione della presente Convenzione, il Fornitore ha nominato

come segue il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e

di S.C.R. Piemonte S.p.A., che per quanto di propria competenza ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore stesso:

[Sig. Vincent Roger Paul BELLETTE – Tel. 045/6767672 – Fax 045/6757111 – email vincent.bellette@ecolab.com](mailto:vincent.bellette@ecolab.com)

[Ufficio Gare – Sig.ra Silvia Locati - Tel. 045/6767672 – Fax 045/6757111 – email gare@ecolab.com](mailto:gare@ecolab.com)

2. Il Fornitore ha nominato altresì come segue, quale/i Collaboratore/i Scientifico/i che ha/hanno il compito di fornire, anche presso le sedi di ciascun Ente, tutte le eventuali informazioni di carattere tecnico relative al prodotto offerto, nonché gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di natura tecnico-logistica provenienti dagli Enti o da S.C.R. Piemonte S.p.A.

Responsabile della fornitura ed al Servizio di Supporto ed Assistenza:

[Sig. Fausto Fumagalli Tel. 345.7765604 – email fausto.fumagalli@ecolab.com](mailto:fausto.fumagalli@ecolab.com)

[Sig.ra Emanuela Renna Tel. 335.6936592 – email emanuela.renna.agente@ecolab.com](mailto:emanuela.renna.agente@ecolab.com)

[Sig. Davide Camisassi Tel. 345.0914142 email davide.camisassi@ecolab.com](mailto:davide.camisassi@ecolab.com)

ART. 17 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C. dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinato di Fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 18 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze); resta tuttavia onere delle Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione del proprio Ordinato di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura; qualora

l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza,

l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e

redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che

sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.

Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario,

andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi

dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove

possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere

effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di

correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. n.196/2003

(*"Codice in materia di protezione dei dati personali"*) con particolare

riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da

adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente

Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi

reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di

compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei

dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti

dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione ed alla

sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione

della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa

della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi

nonché ai fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

4. Le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura

5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e altri documenti di gara.

7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

8. Nell'ambito dei singoli contratti attuativi che verranno conclusi sulla base

delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del citato D.Lgs. n. 196/2003

ART. 20 - DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico e relativi allegati.

2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le spese di rimborso pro quota dei costi per la pubblicazione di cui all'art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e le eventuali spese di registrazione del Contratto (si procederà alla registrazione solo in caso d'uso).

2. Nel caso di registrazione, il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a

versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 de D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 23 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it/cms/governance.html e di accettare il contenuto del "Codice Etico di comportamento" e del "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01" e si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001 o comunque in contrasto con la Legge 190/2012.

2. L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerata da S.C.R. Piemonte grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 24 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni contraenti non

costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

ALLEGATO: prospetto riepilogativo di affidamento_NUOVA Farmec_Lotto2.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

Luciano PONZETTI (Consigliere Delegato)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

IL FORNITORE

Vincent Roger Paul BELLETTE (Amministratore Delegato)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

* * * * *

Il sottoscritto **Vincent Roger Paul BELLETTE in qualità di Amministratore**

Delegato, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e

1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni indicate agli articoli:

2 Oggetto; 3 Durata; 6 Obbligazioni specifiche del Fornitore; 8 Corrispettivi e modalità di pagamento; 9 Penali; 12 Clausola risolutiva espressa; 13 Subappalto; 14 – Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito; 15 – Brevetti industriali e diritti d'autore; 19 Trattamento dei dati; 20 Disciplina applicabile; 21 Foro competente; 22

Spese contrattuali; 23 Codice etico di comportamento e modello di organizzazione,

gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01; 24 Commissione a carico del fornitore ai sensi

dell'art. 4 comma 2 bis della L.R.19/2007; 25 Clausola finale.

IL FORNITORE

[Vincent Roger Paul BELLETTE \(Amministratore Delegato](#)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

LOTTO gara 38- 2019	criterio di aggiudicaz ione	DESCRIZIONE	ACCESSORI / CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO	CONFEZIONAMENTO	CODICE PRODOTTO DEL FABBRICANTE	NOME COMMERCIALE	N° AIC	CODICE CND	N° REP.	N. Reg.	UNITÀ DI MISURA	FABBISOGNO TRIENNALE STIMATO (a)	Importo unitario max a base d'asta (iva esclusa)	IMPORTO DEL LOTTO A BASE D'ASTA triennale (iva esclusa)	PREZZO PER UNITA' DI MISURA OFFERTO (4 cifre decimali) (b) iva esclusa	IMPORTO DEL LOTTO OFFERTO (2 cifre decimali) (a x b) iva esclusa	ALIQUOTA I.V.A. % da applicare	UNITA' DI VENDITA	PREZZO PER UNITA' DI VENDITA	N° PEZZI PER CONFEZIONE
2	prezzo più basso	Preparato a base di iodopovidone almeno al 7,5%, in soluzione acquosa, con detergente, per antisepsi della cute integra e lavaggio chirurgico delle mani.	Erogatori a gomito completi da muro	Flacone da 500ml	PF22111	IODOTEN 7,5%	032153076	/	/	/	Flacone 500 ml	42.210	€ 2,2500	€ 94.972,5000	€ 1,9500	€ 82.309,50	10%	Flacone da 500 ml	€ 1,95	n. 20 flaconi da 500ml